

Delibera n. 125/2017

Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)".

L'Autorità, nella sua riunione del 19 ottobre 2017

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)", e in particolare:

- gli articoli: 3, comma 1, lettera II); 11, commi 2 e 4; 14;
- l'allegato V, richiamato nel citato articolo 14, il quale prescrive, tra l'altro, che "Il prospetto informativo della rete di cui all'articolo 14 contiene le seguenti informazioni: (...) c) un capitolo sui principi e i criteri di assegnazione della capacità, che illustra le caratteristiche generali di capacità dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le eventuali restrizioni al suo utilizzo, comprese quelle dovute ad interventi di manutenzione. Esso specifica anche procedure e scadenze in materia di assegnazione della capacità e indica i criteri specifici applicabili, in particolare: 1) le modalità di presentazione delle richieste di capacità al gestore dell'infrastruttura da parte dei richiedenti; 2) le condizioni imposte ai richiedenti; 3) le scadenze per la presentazione delle richieste e l'assegnazione e le procedure da seguire per chiedere informazioni sulla programmazione, nonché le procedure per i lavori di manutenzione programmati e imprevisti; 4) i principi che disciplinano la procedura di coordinamento e il sistema di risoluzione delle controversie reso disponibile nell'ambito di tale procedura; 5) le procedure da seguire e i criteri da utilizzare quando l'infrastruttura è saturata; 6) informazioni dettagliate relative alle restrizioni all'uso dell'infrastruttura; 7) le condizioni previste per tener conto dei precedenti livelli di utilizzo della capacità nella determinazione delle priorità nell'ambito della procedura di assegnazione;
- l'articolo 22, comma 2, secondo cui "Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria procede alla ripartizione della capacità, garantendo: a) che la capacità sia ripartita su base equa, non discriminatoria e nel rispetto dei principi stabiliti

dall'articolo 26 e dal diritto dell'Unione (...)";

- l'articolo 25, comma 2, secondo il quale *"Le richieste concernenti l'orario di servizio devono rispettare i termini fissati nell'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e riportati nel prospetto informativo della rete"*;
- l'articolo 26, il quale, tra l'altro, prevede che *"Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto europeo, osservando i criteri stabiliti dall'organismo di regolazione e riportati nel prospetto informativo della rete"* (comma 1), e *"L'assegnazione della capacità avviene sulla base dello schema di cui all'allegato III del presente decreto, di quanto previsto dal prospetto informativo della rete e delle eventuali misure stabilite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"* (comma 3);
- l'articolo 28, che disciplina la procedura di programmazione e coordinamento;
- l'articolo 37, e in particolare il comma 14, lettera a), secondo cui l'Autorità *"osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000"*;

VISTO Il Prospetto informativo della rete 2017 - Edizione dicembre 2016 (di seguito: "PIR 2017") e, in particolare, il Capitolo IV "Allocazione della capacità", paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;

VISTE le note: - di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., prot. ART n. 3575/2017, del 29 maggio 2017; di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: "RFI"), prot. ART n. 3852/2017, del 6 giugno 2017; di Trenitalia S.p.A. (di seguito: "Trenitalia"), prot. ART n. 4507/2017, del 28 giugno 2017;

- le note prott. ART nn. 4439/2017, del 23 giugno 2017, e 5699/2017, del 7 agosto

2017, con le quali RFI rispondeva a richieste di informazioni dell'Autorità, prott. nn. 3963/2017, del 09 giugno 2017, 5098/2017, del 19 luglio 2017 e 5515/2017, del 2 agosto 2017;

VISTA la relazione predisposta dagli Uffici, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella summenzionata relazione ed in particolare che:

- le richieste di capacità di infrastruttura di Trenitalia, relative al periodo 11 giugno-9 dicembre 2017 (allegate alla nota prot. ART n. 4439/2017), sono state presentate senza utilizzare la piattaforma di comunicazione ASTRO IF (di cui al paragrafo 4.2, punto 6, del PIR 2017), in data 13 febbraio 2017 (oltre la scadenza fissata dal paragrafo 4.3.3 del PIR 2017);
- sulla base della documentazione agli atti, sembra emergere la violazione, da parte di RFI, della disciplina relativa all'assegnazione della capacità di infrastruttura, con riguardo alla gestione delle summenzionate richieste di Trenitalia, svolta in maniera non conforme a quanto stabilito nel PIR 2017 (con particolare riferimento al paragrafo 4.2, punto 9), oltre che ai principi cui deve uniformarsi detta assegnazione;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di RFI, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015, per la violazione dell'articolo 26, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-

trasporti.it, tel. 011.19212.538;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 19 ottobre 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi